



## **COMUNE DI FORLÌ**

**SERVIZIO EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO**

**ORDINANZA SINDACALE N. 9 del 05/03/2021**

**OGGETTO:PROROGA ORDINANZA N. 12 DEL 5 MAGGIO 2020 DISCIPLINANTE GLI  
ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E DI ESTETISTA.**

## **IL SINDACO**

- Richiamata la propria Ordinanza n. 12 del 05/05/2020 avente ad oggetto "Ordinanza disciplinante gli orari delle attività di acconciatura e di estetista";
- Dato atto che permangono a partire da Lunedì 08/03/2021 le medesime condizioni legate all'emergenza sanitaria che avevano giustificato una nuova disciplina delle attività di acconciatura e di estetista;
- Richiamato l'art. 50 c. 7 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco il ruolo di coordinatore e organizzatore degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e degli uffici pubblici presenti sul territorio;

## **ORDINA**

1. la proroga fino al 06 Aprile 2021 della propria ordinanza in premessa richiamata e dispone perciò che:

a) gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E ATTIVITA' DI ESTETISTA sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della fascia oraria 07,00 – 22,00.

Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura domenicale.

b) Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.

2. Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.

3. Salve le sanzioni previste da leggi disciplinanti le diverse materie, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, per le quali non è prevista una specifica sanzione, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/81.

4. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR dell'Emilia Romagna rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60

(sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

Tanto si dispone.

Il Vice Sindaco

Daniele Mezzacapo

documento sottoscritto digitalmente